

N. 74/2022 R.I.F.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà Relatore

Dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 08/06/2022 dalla Sig.ra Ceci Roberta, nata ad Atri (TE) il 26/02/1993 (C.F. CCERRT93D66A488L), rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Caffè, volto a promuovere la dichiarazione di fallimento di **DAMA.SP SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE con sede legale in Pescara (PE) alla Via del Santuario n. 166/168, (C.F. e P.IVA n. 02133640686);**

Convocati di fronte al Giudice appositamente delegato richiedente e debitrice;

Acquisite informazioni a mezzo C.C.I.A.A. ed Agenzia del Territorio;

Udita la relazione del Giudice Relatore incaricato di riferire;

Rilevato che, all'udienza del 11/10/2022, tenutasi di fronte al Giudice Delegato per l'istruttoria, è comparso il solo procuratore di parte ricorrente, il quale insisteva per la declaratoria di fallimento, mentre nessuno è comparso per la società debitrice pur se regolarmente citata ai sensi dell'art. 15 III comma L.F., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Pescara;

Considerato che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, giacché la società debitrice risulta avere sede legale nel circondario;

Rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della società resistente e della sua qualità di soggetto fallibile, trattandosi di società che svolge attività di commercio al dettaglio di articoli per l'igiene della casa e per la persona;

Ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 L.F. comma 1;

Rilevato che non risulta dimostrata la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma;



Osservato, infatti, che per l'orientamento della Corte di Cassazione *l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi"* (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309);

Rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L.F., che:

- la debitrice non ha soddisfatto il credito da lavoro vantato dall'istante, per l'importo complessivo di € 66.542,11 portato dalla sentenza n. 165/2021 emessa dal Tribunale di Pescara, pubblicata il 07/04/2021 e munita di formula esecutiva il successivo 23/08/2021 e dal pedissequo atto di precetto del 04/02/2022;
- il pignoramento mobiliare tentato dalla precedente ha dato esito negativo, come da verbale in atti del 19/04/2022;

Considerato inoltre il difetto di titolarità, in capo alla debitrice, di diritti reali immobiliari utilmente aggredibili, come risulta dall'ispezione ipocatastale officiosa in atti;

Rilevato che la società, ad oggi, non è stata cancellata dal registro delle imprese e pertanto non si pongono problemi in ordine al decorso dei termini di cui all'articolo 10 L.F.;

Dedotto, pertanto, che, da quanto sopra esposto e dalla mancanza di elementi di segno contrario forniti da parte resistente, emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza in capo alla debitrice;

Rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati dalla debitrice, come risultanti dagli atti, eccedono sicuramente la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L.F.;

P.Q.M.

DICHIARA

il fallimento di **DAMA.SP SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE con sede legale in Pescara (PE) alla Via del Santuario n. 166/168, (C.F. e P.IVA n. 02133640686);**

NOMINA



Giudice Delegato il Dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. Cristian Santurbano con studio professionale in Spoltore (PE) via Pescara n. 57 professionista in possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico qui affidatogli, anche alla luce dei precedenti rapporti riepilogativi e del curriculum professionale prodotto;

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

FISSA

il giorno 21.2.2023 ore 10,30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'apposita stanza posta nell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o di rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 3.11.2022

L'Estensore

Dott.ssa Domenica Capezzer

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

